

Reg. Gen N. 81
Del 18 febbraio 2021

Oggetto **Finanziamento statale destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Impegno e liquidazione a favore delle Aziende e degli Enti esercenti il servizio di trasporto pubblico locale (U.I. e U.L. € 13.334.364,96)**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza¹ dispone di impegnare e, contestualmente, **liquidare**, con l'emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di **€ 13.334.364,96** a favore delle Aziende e degli Enti esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale, come meglio specificato nell'**allegato 1**, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Motivazione

L'articolo 200, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, stabilisce che *“Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”*, riduzione occorsa per effetto delle restrizioni imposte dalle Autorità nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. Con il fondo predetto, inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, è assicurata copertura anche all'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 dello stesso Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ossia alla copertura degli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per il rimborso dei titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico disposte dalle Autorità nel periodo di emergenza sanitaria.

Il successivo decreto interministeriale n. 340 del 11.08.2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha proceduto a definire le modalità ed i criteri con cui dare immediata applicazione alla ripartizione e all'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo.

Il D.L. n.104/2020 del 14 agosto 2020, all'art. 44, comma1, dispone: *“La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020”*.

Il D.L. n.111/2020 del 8 settembre 2020, “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 1 ha disposto che:

“1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (incremento del Fondo di 400 milioni) possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020) anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.

2 Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi”.

Il decreto del Ministro e delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 541 del 3/12/2020 ha disciplinato la ripartizione delle risorse stanziare dall’articolo 44 comma 1 del decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 126/2020 e destinate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico ed ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale. Tale Decreto prevede:

- all’articolo 1 (Anticipazione della quota per la compensazione dei “minori ricavi”), comma 2 un’integrazione di Euro 100.000.000,00 dell’anticipazione riconosciuta ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.L. n. 104/2020 e per la Regione Piemonte tale importo è pari a Euro 6.689.659,79;
- all’articolo 2 (Anticipazione della quota per i servizi aggiuntivi) la ripartizione della quota dell’integrazione del “Fondi”, disposta con l’art. 44, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, pari a Euro 150.000.000,00;
- all’articolo 2, comma 2 che: “Le risorse di cui al comma precedente, assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma non utilizzate per i servizi aggiuntivi resi entro la data del 31 dicembre 2020, sono considerate per la medesima Regione o Provincia autonoma ai fini della compensazione dei minori ricavi”.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 20-2069 del 9 ottobre 2020, ha individuato l'**Agenzia della mobilità piemontese** quale soggetto erogatore delle risorse nazionali destinate alle aziende di trasporto pubblico locale per compensare la riduzione dei ricavi tariffari, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, per effetto delle restrizioni imposte dalle Autorità nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

La D.G.R. sopra citata ribadisce che le suddette risorse dovranno essere ripartite tra i vari gestori, sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale del MIT e del MEF n. 340/2020, ossia prendendo a riferimento i ricavi da traffico, come sommatoria delle voci (proventi da titoli di viaggio aziendali + proventi da titoli di viaggio integrati) risultanti per ciascun contratto di servizio, dalla Banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, determinando l'entità dell'anticipazione - in via prudenziale - sulla base del 55% dei mancati ricavi stimati nell'arco temporale 23 febbraio - 3 maggio 2020 (71 giorni complessivi) ossia nell'arco temporale in cui il lockdown, disposto con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 10 aprile 2020, è stato particolarmente significativo per la riduzione della domanda di trasporto pubblico. Tali ricavi, nelle more della disponibilità dei dati relativi all'esercizio 2020, sono provvisoriamente presi a riferimento per il corrispondente periodo dell'esercizio 2020 stimando nello stesso, una riduzione di ricavi media del 55 per cento e dividendo l'ammontare dei ricavi annuali per 365 giorni. Si dà atto che le Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non hanno provveduto a fornire i dati 2018 sulla piattaforma dell'Osservatorio nei termini prefissati, non risulteranno destinatarie della presente anticipazione ma potranno - previo invio dei dati certificati relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, essere inserite nella ripartizione definitiva.

L'ammontare spettante a ciascuna Azienda, esercente il servizio TPL, è determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Ricavi da traffico 2018} * 71 / 365 * 0,55$$

Il punto 8.11 del "Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria" allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente".

Il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire quanto dettato dal citato punto 8.11, stabilisce che, a tal fine la Giunta, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una Variazione del Bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo vincolato o accantonato, determinato sulla base dei dati pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-2697 del 29 dicembre 2020, con la Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte n. 3678/2020 del 30/12/2020, di impegno a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese "quale anticipazione dei finanziamenti statali destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale e i servizi aggiuntivi autorizzati nel 2020 durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19 ex decreto interministeriale MIT—MEF 541/2020" per un importo complessivo di € 16.878.431,05;

l'Agenzia con la propria Determinazione n. 784 del 31/12/2020 ha proceduto ad accertare dalla Regione Piemonte i seguenti importi:

- € 6.689.659,79, secondo quanto previsto dall'art. 1 del DM 541/2020;
- € 6.644.705,20 destinati alla compensazione dei minori ricavi ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 541/2020
- € 3.554.066,06 destinati al finanziamento dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 541/2020.

Visto l'art. 3 del D.M. 340 del 11 agosto 2020 che dispone che le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'erogazione del contributo in conto gestione (...omissis...) provvedono all'assegnazione ed all'erogazione, anche per il tramite di altri enti o soggetti competenti, dello stesso ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di propria competenza, trasmettendo, nei successivi 60 giorni, l'elenco dei beneficiari e dei relativi contributi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze”;

Dato atto che il D.M. 541 del 3 dicembre 2020 all'art. 5 richiama le modalità indicate nel D.M. 340 del 11 agosto 2020;

Dato atto che sulla base delle modalità di calcolo sopra indicate l'importo di € 16.878.461,05 risulta così suddiviso:

	<i>DM 541 art. 1 minori ricavi</i>	<i>DM 541 art. 2 minori ricavi</i>	<i>DM 541 art. 2 corse aggiuntive</i>
<i>di cui Ferro</i>	2.671.323,39 €	2.653.372,06 €	15.784,89 €
<i>di cui Gomma</i>	4.009.847,79 €	3.982.901,56 €	3.528.281,17 €
<i>di cui Navigazione</i>	8.206,12 €	8.150,97 €	
<i>di cui Comuni</i>	282,49 €	280,61 €	
Totale	6.689.659,79 €	6.644.705,20 €	3.544.066,06 €

In conseguenza della emergenza epidemiologica in corso è necessario pertanto poter procedere celermente all'erogazione delle risorse di cui sopra, tramite applicazione di quota parte del risultato di amministrazione presunto, in particolare dell'avanzo vincolato a fronte dei trasferimenti regionali di cui sopra per € 16.878.461,05 così suddiviso:

- Euro 3.544.066,06 per servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale (art. 2 DM 541/2020);
- **Euro 13.334.364,99** per compensazione dei mancati ricavi da traffico, di cui:
 - Euro 6.689.659,79 ai sensi del DM 541/2020 art. 1,
 - Euro 6.644.705,20 ai sensi del DM 541/2020 art. 2.

A tal fine :

- o con la deliberazione n. 1 del 12/02/2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha effettuato apposita ricognizione sull'Avanzo di amministrazione approvando la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2021;
- o con la deliberazione n. 2 del 12/02/2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato apposita variazione dell'esercizio provvisorio di bilancio con utilizzo della quota di avanzo vincolato pari ad Euro 16.878.431,05;

Tutto ciò premesso è ora opportuno procedere ad impegnare e contestualmente liquidare le somme a favore delle. Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico

Locale secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con successivi provvedimenti si procederà all'erogazione delle compensazioni relative ai servizi aggiuntivi non appena saranno acquisite le opportune rendicontazioni da parte delle aziende.

Applicazione

Il Direttore Generale determina di **impegnare** e, contestualmente, **liquidare**, con emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore delle Aziende e degli Enti indicati nell'**allegato 1**, la somma complessiva di **€ 13.334.364,96** con applicazione come segue:

Importo	Codifica gestionale dell'approvando o PEG	classificazione D.Lgs 118/11					
	Cap/Art.	Descrizione	Miss	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 5.324.695,45	550/160	Trasferimenti correnti ad imprese per mancati introiti da bigliettazione ex art. 200 D.L. 34/2020	10	01	1	104	U. 1.04.03.99.999
€ 563,08	550/161	Trasferimenti a Comuni per mancati introiti da bigliettazione Covid 19	10	02	1	104	U. 1.04.01.02.003
€ 7.992.749,35	550/260	Trasferimenti a imprese per mancati introiti da bigliettazione art. 200 D.L. 34/2020	10	02	1	104	U. 1.04.03.99.999
€ 16.357,08	550/360	Trasferimenti a imprese per mancati introiti da bigliettazione art. 200 D.L. 34/2020	10	03	1	104	U. 1.04.03.99.999

Attenzione

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a. tassativamente regolate dalla legge;
- b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Rientrando l'oggetto della spesa tra le fattispecie escluse dalle predette disposizioni di legge si è ritenuto opportuno procedere ai relativi impegni.

Si attesta, infine, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e successive modifiche, che *"Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 18 febbraio 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 18 febbraio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 31, 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha rinnovato l'incarico di direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese all'ing. Cesare Paonessa. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.